

**CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I
DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA
REGIONE VENETO SETTORE TESSILE, ABBIGLIAMENTO
CALZATURE BAMBOLE GIOCATTOLI,
PULITINTOLAVANDERIE E OCCHIALERIA-OTTICA**

Sostitutivo del CCRL siglato in data 26 marzo 2015 e del protocollo aggiuntivo 20 aprile 2015

Il 14 dicembre 2016 presso la sede di EBAV sita in Marghera Venezia

tra

- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo, dal presidente regionale della Federazione Moda Giuliano Secco, con l'assistenza del Segretario Regionale Francesco Giacomini e del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;

- la CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dal Presidente regionale CNA Federmoda Pier Giorgio Silvestrin, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin e del responsabile delle Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti;

- la CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Umberto D'Aliberti;

e




- la Filctem – CGIL regionale del Veneto, rappresentata da Stefano Facin e da Maristella Viola;

- la Femca – CISL regionale del Veneto, rappresentata da Stefano Zanon, da Carlo Nicoli e da Bellato Andrea;

- la Uiltec – UIL regionale del Veneto, rappresentata da Giannino Rizzo e da Leone Frigo

è stata stipulato il presente contratto regionale di lavoro che si applica ai dipendenti delle imprese artigiane della regione Veneto che rientrano nella sfera di applicazione dei seguenti CCNL:

- Tessile Abbigliamento Calzature Bambole e Giocattoli (di seguito denominato TAC);
- Pulitintolavanderie;
- Occhialeria - Ottica.



INDICE

- Art. 1** – Elemento Economico di secondo livello
- Art. 2**- Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare
- Art. 3** – Fondi di secondo livello Ebav
- Art. 4** – Procedura per le imprese del settore in situazione di crisi
- Art. 5** – Accantonamento annuo in compensazione (Banca ore)
- Art. 6** – Gestione dei regimi di orario attraverso la variabilità plurimensile dell'orario di lavoro
- Art. 7** – Apprendistato per lavoratori di età superiore ai 29 anni
- Art. 8** – Aumento limite massimo assunzioni a termine
- Art. 9** – Assistenza sanitaria integrativa e nuove disposizioni da febbraio 2017
- Art. 10** – Diritto di affissione
- Art. 11** – Efficacia del precedente CCRL 26 marzo 2015
- Art. 12** – Invio copia contratto regionale ai fondi negoziali di cui all'art. 2
- Art. 13** – Deposito del presente CCRL
- Art. 14** - Decorrenza e durata del contratto regionale

ALLEGATI

- **Allegato 1** – Scheda scelta fondo negoziale di previdenza complementare per l'artigianato;
- **Allegato 2** - Comunicazione Commissione Paritetica della gestione di orario plurimensile inferiore ai sei mesi (art. 6);
- **Allegato 3** - Comunicazione ai lavoratori della gestione di orario plurimensile inferiore ai sei mesi (art. 6);
- **Allegato 4** - Accordo per la gestione di orario plurimensile superiore ai 6 mesi (art. 6)
- **Allegato 5** - Comunicazione alla Commissione paritetica per unità aggiuntiva contratto a termine (art. 8)
- **Allegato 6** - Richiesta di parere alla Commissione paritetica per ulteriori unità aggiuntive contratto a termine (art. 8)



Premesse

- Tenuto conto che la legge di stabilità 2016 ha modificato il quadro di riferimento per la determinazione dei costi aziendali, eliminando l'istituto della decontribuzione previsto per la contrattazione di secondo livello.
- Considerato che il precedente CCRL 26 marzo 2015 è stato pattuito all'interno di questo quadro legislativo oggi non più in vigore.
- Vista la volontà delle parti di continuare l'esperienza della contrattazione territoriale;
- Visto che ai diversi livelli non è ancora stato definito un quadro organico di regole per l'applicazione nella contrattazione regionale dei premi di produttività/risultato, del welfare aziendale e della commutabilità dei premi in strumenti di welfare aziendale nel comparto artigiano;

Le parti hanno convenuto quanto segue:

Art 1. ELEMENTO ECONOMICO DI SECONDO LIVELLO

1.1 ERT

Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) che sarà erogato esclusivamente ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti) per le ore effettivamente lavorate a decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018 nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATTOLI

Livello	Valore ERT	
	Mensile	Orario
6S	25,80	0,14913
6	23,00	0,13295
5	19,40	0,11214
4	16,60	0,09595
3	15,00	0,08670
2	13,50	0,07803
1	11,80	0,06820

SETTORE OCCHIALERIA OTTICA

Livello	Valore ERT	
	Mensile	Orario
6	21,40	0,12370
5	18,60	0,10751
4	15,80	0,09133
3	13,80	0,07977
2	12,80	0,07399
1	11,50	0,06647

SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

Livello	Valore ERT	
	Mensile	Orario
6S	27,40	0,15838
6	24,60	0,14220
5	20,60	0,11907
4	17,40	0,10058
3	16,00	0,09248
2	14,40	0,08323
1	12,60	0,07283

Pizzo

A partire dal 1 gennaio 2019 tale elemento decadrà, salvo accordi diversi tra le parti stipulanti il presente contratto.

L'ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016).

Ai fini dell'erogazione dell'ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre dovrà tener conto anche dell'ERT la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda.

1.2 UNA TANTUM

A copertura del periodo compreso tra il 1 settembre ed il 31 dicembre 2016 saranno erogati gli emolumenti indicati di seguito come UNA TANTUM ai dipendenti (operai, impiegati, quadri con esclusione degli apprendisti) in forza al 1 gennaio 2017 ed in servizio al 31 agosto 2016 con la medesima categoria legale. Nessuna erogazione spetterà al personale che non soddisfa congiuntamente le due condizioni stabilite.

Ai fini del calcolo l'importo di cui alle tabelle successive andrà diviso per la somma dei divisori contrattuali dei 4 mesi (173 x 4) e moltiplicato per le ore ordinarie lavorate nel periodo di riferimento. Il risultato così ottenuto sarà erogato in due rate di pari importo alle scadenze indicate nelle tabelle.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza di erogazione l'importo come sopra calcolato sarà corrisposto con l'ultima retribuzione utile.

Gli importi di una tantum non sono utili ai fini di nessun istituto indiretto e differito (es. tredicesima, ferie, festività, ecc.) ed ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto. Eventuali emolumenti riconducibili all'EET del precedente CCRL erogati durante il periodo sopraindicato possono essere assorbiti fino a concorrenza dagli importi di una tantum di cui al presente punto 1.2.

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATTOLI

Livello	UNA TANTUM	
	06/2017	06/2018
6S	38,00	38,00
6	34,50	34,50
5	30,00	30,00
4	27,00	27,00
3	25,00	25,00
2	23,00	23,00
1	21,00	21,00

SETTORE OCCHIALERIA OTTICA

Livello	UNA TANTUM	
	06/2017	06/2018
6	32,50	32,50
5	29,00	29,00
4	26,00	26,00
3	23,50	23,50
2	22,00	22,00
1	20,50	20,50

SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

Livello	UNA TANTUM	
	06/2017	06/2018
6S	39,50	39,50
6	36,00	36,00
5	31,50	31,50
4	27,50	27,50
3	26,00	26,00
2	24,50	24,50
1	21,50	21,50

1.3 VERSAMENTO AGGIUNTIVO UNA TANTUM PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Per il personale (operai, impiegati, quadri con esclusione degli apprendisti) che matura il diritto all'erogazione dell'UNA TANTUM, il datore di lavoro è inoltre tenuto a versare secondo le misure e le modalità indicate una quota aggiuntiva quale adesione contrattuale allo stesso Fondo negoziale di previdenza complementare per l'artigianato cui saranno indirizzate le quote previste dall'art. 2. Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50%, le quote indicate nelle tabelle che seguono andranno convenzionalmente proporzionate sulla base della percentuale del 50%.

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATTOLI

Livello	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	
	03/2017	03/2018
6S	30,00	30,00
6	27,50	27,50
5	24,00	24,00
4	21,50	21,50
3	20,00	20,00
2	18,50	18,50
1	17,00	17,00

Rino

SETTORE OCCHIALERIA OTTICA

Livello	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	
	03/2017	03/2018
6	26,50	26,50
5	23,50	23,50
4	21,00	21,00
3	19,00	19,00
2	18,00	18,00
1	16,50	16,50

R

SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

Livello	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	
	03/2017	03/2018
6S	32,00	32,00
6	29,00	29,00
5	25,50	25,50
4	22,50	22,50
3	21,00	21,00
2	18,00	18,00
1	16,50	16,50

A
Lu

Art. 2 QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il datore di lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è tenuto a versare mensilmente e per 12 mensilità all'anno una quota di € 10 quale "quota di adesione contrattuale" ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito Fondo) prescelto dal lavoratore. Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% la quota è fissata convenzionalmente in € 5 mensili.

J

RS

201

ER

PS

La somma di € 10 (o di 5 € nel caso di part time come sopra definito) sarà versata obbligatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro ed operaio. Nel caso di lavoratori inquadrati come apprendisti la somma è indicata convenzionalmente in 5 €.

Il lavoratore in forza alla data del 1 gennaio 2017 esprimerà la propria scelta al datore di lavoro entro il 31 marzo 2017; se assunto successivamente al 1 gennaio 2017 tale scelta sarà comunicata entro 90 giorni dalla data di assunzione.

Il lavoratore è tenuto a compilare la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) a lui consegnata dal datore di lavoro.

La successiva comunicazione della scelta ad Ebav da parte del datore di lavoro verrà effettuata secondo le modalità stabilite dall'ente bilaterale.

Il versamento sarà effettuato congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche indicazioni operative fornite dall'ente bilaterale.

Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore. Al medesimo Fondo Ebav segnalerà tutte le informazioni utili per la costituzione della singola posizione individuale.

Le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse saranno definite da una convenzione tra il Fondo e l'ente bilaterale.

Il versamento al Fondo disciplinato dal presente articolo non comporterà l'obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR.

Per i lavoratori già iscritti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

Le parti si incontreranno a gennaio 2017 per valutare la casistica dei lavoratori "silenti" mentre a giugno 2017 sarà verificato l'andamento delle iscrizioni.

Art 3 FONDI DI SECONDO LIVELLO EBAV

Le parti riconfermano i fondi di secondo livello (WELFARE CONTRATTUALE) già attivati con le intese precedenti. Le misure dei versamenti sono determinate come segue:

3. 1 Alimentazione dei fondi di secondo livello Ebav

Contribuzioni a carico di imprese e lavoratori dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATTOLI

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
Promozione	€ 0,55	-
Formazione	€ 0,35	-
Sussidi assistenziali	€ 1,75	€ 0,60
Professionalità*	€ 1,85	€ 0,43
Ambiente e Sicurezza	€ 0,35	-
Fondo crisi area settore	€ 0,50	€ 0,03
TOTALE	€ 5,35	€ 1,06

* di cui € 0,50 saranno esclusivamente la prestazione destinata alle imprese che abbiano in forza una dipendente assente per maternità/paternità.

SETTORE OCCHIALERIA OTTICA

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
Promozione	€ 0,75	-
Formazione	€ 0,50	-
Sussidi assistenziali	€ 1,75	€ 0,36
Professionalità	€ 1,85	€ 0,10
Ambiente e Sicurezza	€ 0,40	-
Fondo crisi area settore	€ 0,10	€ 0,03
TOTALE	€ 5,35	€ 0,49

*di cui € 0,50 saranno esclusivamente la prestazione destinata alle imprese che abbiano in forza una dipendente assente per maternità/paternità.

SETTORE PULINTOLAVANDERIE

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
Promozione	€ 0,75	-
Formazione	€ 0,50	€ 0,008
Sussidi assistenziali	€ 1,65	€ 0,74
Professionalità	€ 1,80	€ 0,26
Ambiente e Sicurezza	€ 0,40	€ 0,05
Fondo crisi area settore	-	-
TOTALE	€ 5,10	€ 1,13

*di cui € 0,50 saranno esclusivamente la prestazione destinata alle imprese che abbiano in forza una dipendente assente per maternità/paternità.

3.2 Alimentazione dei fondi di secondo livello Ebav Contribuzioni a carico di imprese e lavoratori dal 1 gennaio 2017

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATTOLI

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
Promozione	€ 0,45	-
Formazione	€ 0,25	-
Sussidi assistenziali	€ 1,75	€ 0,60
Professionalità*	€ 1,65	€ 0,43
Ambiente e Sicurezza	€ 0,35	-
Fondo crisi area settore	€ 0,10	€ 0,03
TOTALE	€ 4,55	€ 1,06

* di cui € 0,50 saranno esclusivamente la prestazione destinata alle imprese che abbiano in forza una dipendente assente per maternità/paternità.

SETTORE OCCHIALERIA OTTICA

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
Promozione	€ 0,45	-
Formazione	€ 0,25	-
Sussidi assistenziali	€ 1,75	€ 0,60
Professionalità*	€ 1,65	€ 0,43
Ambiente e Sicurezza	€ 0,35	-
Fondo crisi area settore	€ 0,10	€ 0,03
TOTALE	€ 4,55	€ 1,06

*di cui € 0,50 saranno esclusivamente la prestazione destinata alle imprese che abbiano in forza una dipendente assente per maternità/paternità.

SETTORE PULINTOLAVANDERIE

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
Promozione	€ 0,45	-
Formazione	€ 0,25	-
Sussidi assistenziali	€ 1,75	€ 0,60
Professionalità*	€ 1,65	€ 0,43
Ambiente e Sicurezza	€ 0,35	-
Fondo crisi area settore	€ 0,10	€ 0,03
TOTALE	€ 4,55	€ 1,06

*di cui € 0,50 saranno esclusivamente la prestazione destinata alle imprese che abbiano in forza una dipendente assente per maternità/paternità.

La quota dell'1% dei versamenti di primo livello è destinata ad alimentare il fondo crisi area settore.

Le risorse già accantonate fino al 31 dicembre 2013 a titolo di crisi area settore sono vincolate. La loro destinazione è basata su quanto previsto al paragrafo 6 dell'accordo regionale di categoria del 18 giugno 2010:

- 50% sussidi assistenziali,
- 30% fondo professionalità;
- 20% formazione

La decisione del disimpegno delle risorse sulla base della necessità dei singoli fondi categoriali rimane in capo al Comitato di Categoria.

Le parti si impegnano a verificare durante la vigenza del presente CCRL le condizioni di unificazione dei tre Fondi di secondo livello.

3.3 Impresa non aderente e non versante la contribuzione Ebav

L'impresa non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello è tenuta a quanto segue:

- erogazione al dipendente dell'*Elemento Aggiuntivo della Retribuzione* (E.A.R.) pari ad € 25 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili. Il predetto importo è fisso per ciascun livello di inquadramento ed a decorrere dal mese di febbraio 2017 sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito;

- corresponsione al lavoratore delle medesime quote erogate da EBAV per le prestazioni di primo e di secondo livello dovute.

Dal 1 febbraio 2017, l'azienda non aderente e che non versa la contribuzione EBAV di primo e secondo livello è tenuta, desumendola dal sito EBAV, a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento dell'assunzione, l'informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L'azienda, inoltre, è tenuta a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione. Qualora l'azienda non ottemperi alla procedura sopra descritta incorre in un inadempimento contrattuale rientrante nel campo di applicazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006 (rispetto della contrattazione collettiva per il godimento degli incentivi).

Tale disposizione è cedevole rispetto ad un eventuale accordo interconfederale regionale in materia che lo modifichi sostanzialmente.

Piero

ART. 4 PROCEDURA PER LE IMPRESE DEL SETTORE IN SITUAZIONE DI CRISI

2

La seguente procedura si applica alle imprese del settore comprese nella sfera di applicazione del presente CCRL che subiscono una modifica strutturale del rapporto con i committenti ed a quelle nelle quali perdura da tempo una situazione di crisi finanziaria con effetti sull'occupazione.

L'impresa che si trova nelle condizioni di cui al capoverso precedente, per il tramite dell'associazione provinciale cui aderisce o conferisce mandato, invia una richiesta d'incontro alle OOSS di categoria territoriali. L'incontro dovrà essere svolto non oltre i 10 giorni successivi al ricevimento della lettera con le OOSS che hanno dato riscontro alla richiesta dell'impresa.

Durante tale incontro la ditta fornirà i dati aggiornati sull'andamento aziendale sotto il profilo economico e finanziario, le modalità con cui intende procedere alla ristrutturazione e presenterà un piano articolato di proposte volto al risanamento ed al rilancio dell'attività.

Al termine della procedura, qualora le parti presenti al tavolo trovino un'intesa sulle tematiche affrontate, sarà sottoscritto un verbale d'accordo che definisca gli interventi di tipo contrattuale, riferite unicamente al CCRL, concordati tra le parti.

Copia del verbale di accordo dovrà essere inviata alla Commissione di categoria di cui all'art. 6.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART. 5 ACCANTONAMENTO ANNUO IN COMPENSAZIONE (Banca Ore)

Fermo restando l'istituto della flessibilità e del conto ore individuale, al fine di compensare normalmente i periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscono al lavoratore una maggior copertura previdenziale e di retribuzione, senza

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

per questo elevare il costo del lavoro, le parti confermano l'"Accantonamento annuo di compensazione" (BANCA ORE) che comprenderà:

- le quote orarie spettanti annualmente per festività coincidenti con la domenica ivi inclusa la festività del 4 novembre
- le quote orarie eventualmente spettanti per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni.
- i permessi retribuiti relativi alle festività soppresse di cui al CCNL
- le 16 ore di permessi retribuiti all'anno di cui al CCNL.

Il monte ore così costituito nel corso dell'anno verrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di permessi retribuiti.

Il monte ore avrà maturazione per dodicesimi nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno concessi i permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.

In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti all'anno sono a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo

Di norma, con la mensilità di settembre di ogni anno, saranno liquidate ai dipendenti, con la retribuzione in atto, le quote orarie del "monte ore" dell'anno precedente eccedenti le 48 ore.

Art. 6 GESTIONE DEI REGIMI DI ORARIO ATTRAVERSO LA VARIABILITA' PLURIMENSILE DELL'ORARIO DI LAVORO

6.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando la previsione di utilizzo dell' istituto della "flessibilità" previsto dal vigente contratto nazionale e della Banca ore prevista dal CCRL, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, a decorrere dalla data di stipula del presente accordo e sino al 31 dicembre 2018, l'orario contrattuale di lavoro settimanale, pari a 40 ore nel caso di full time o sulla base dell'orario pattuito nel caso di part time potrà essere realizzato come media nell'arco temporale dell'anno (o per un periodo inferiore all'anno) nel limite massimo di 48 ore settimanali da intendersi come media nei 12 mesi.

Tale strumento andrà adottato in alternativa alla flessibilità

Rimangono ferme le disposizioni previste dal CCNL in merito alle intese tra azienda e lavoratori per l'effettuazione delle ore eccedenti le 40 ore settimanali.

Tale gestione dell'orario di lavoro potrà essere adottata dall'impresa nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, prevedendo diverse modalità temporali applicative secondo le seguenti specifiche:

- a) Il regime di orario di "variabilità plurimensile" pari od inferiore ai 6 mesi può essere adottato dall'impresa previo invio di una comunicazione da parte dell'azienda ai lavoratori ed alla Commissione Paritetica di cui al punto 6.3 riguardante la relativa adozione (allegati 2 e 3) con almeno 10gg di preavviso.

b) Qualora il regime di orario prescelto sia superiore ai 6 mesi l'impresa dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (allegato 4) da inviare alla Commissione Paritetica.

Entrambe le comunicazioni di cui al punto a e b andranno trasmesse in via preventiva attraverso l'associazione provinciale artigiana, aderente alle associazione regionale firmataria del presente accordo, cui l'impresa aderisce o conferisce mandato.

L'invio delle comunicazioni alla Commissione di cui ai punti a) e b) sono vincolanti per poter adottare l'istituto della variabilità settimanale.

Ebav, per conto della Commissione Paritetica, invierà all'impresa entro 30 giorni, specifica documentazione attestante il ricevimento.

La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto tra le parti firmatarie il presente accordo.

6.2 ADEMPIMENTI OPERATIVI

Dal punto di vista operativo, nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un "conto individuale"

Per tali ore verrà riconosciuta, nel mese di effettiva prestazione lavorativa la sola maggiorazione del 10% nel caso di tempo pieno ed il 5% nel caso di part time.

Qualora risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge.

Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza del periodo di gestione della "variabilità plurimensile" con l'applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, incrementata della maggiorazione del 20% e per il lavoratore part time pari al 5%.

Tutti gli istituti retributivi diretti indiretti e differiti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale di 40 ore ovvero sull'orario pattuito nel caso di part time.

Il ricorso al lavoro straordinario non può superare le 220 ore annue. Per quanto riguarda i lavoratori part time l'orario di lavoro non può superare l'orario a tempo pieno.

6.3 COMMISSIONE PARITETICA

La Commissione Paritetica, costituita da un rappresentante per ognuna delle parti sottoscrittrici il presente accordo, ha sede presso Ebav che ne curerà anche la segreteria. L'attività della Commissione Paritetica è disciplinata da un regolamento posto in allegato al presente accordo.

La commissione curerà le attribuzioni previste dalla contrattazione collettiva.

6.4 ESCLUSIONI

Saranno dispensati dall'esecuzione dell'orario plurimensile i dipendenti che presenteranno espressa richiesta per comprovati problemi personali, familiari, di salute.

6.5 CLAUSOLA PREMIALE

Potranno applicare le disposizioni previste dal presente articolo le imprese in regola con i versamenti ad EBAV ed a SANI IN VENETO.

ART. 7 APPRENDISTATO PER LAVORATORI DI ETÀ SUPERIORE AI 29 ANNI

Al fine di rendere operativo il comma 4 dell'art. 47 del D. lgs. 81/2015, le parti convengono, in via transitoria e fino alla definizione di uno specifico accordo nazionale, che i lavoratori, di età superiore ai 29 anni e beneficiari di un trattamento di disoccupazione, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, possano godere, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico che sarà calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL sulla base della percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL. Si rinvia al CCNL per quanto riguarda la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi.

Le clausole contenute negli accordi interconfederali riguardanti il rimborso dell'assistenza sull'attività formativa si estendono anche all'apprendistato disciplinato dal presente articolo.

Art.8 AUMENTO NUMERO MASSIMO ASSUNZIONI A TERMINE

L'impresa associata ad una delle associazioni artigiane stipulanti il presente contratto, in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO, potrà stipulare un ulteriore contratto a termine, aggiuntivo rispetto ai limiti definiti nel CCNL. L'impresa deve darne semplice comunicazione, per il tramite dell'associazione a cui aderisce, alla Commissione Paritetica Regionale di cui all'art.6 utilizzando l'allegato 5 posto in calce al presente contratto. La medesima impresa associata che abbia necessità di incrementare ulteriormente il numero dei contratti a tempo determinato rispetto a quanto previsto dal capoverso precedente, dovrà inviare apposita richiesta alla Commissione Paritetica utilizzando l'allegato 6 posto in calce al presente contratto. La Commissione esprimerà il proprio parere vincolante entro 5 giorni lavorativi. L'inoltro della predetta comunicazione avverrà per il tramite della sede provinciale dell' Associazione Artigiana firmataria il presente contratto a cui aderisce.

Art.9 - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E NUOVE DISPOSIZIONI DA FEBBRAIO 2017

Trovano integrale recepimento nella presente intesa tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANI IN VENETO derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12 giugno 2013 e del 5 luglio 2013 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Le parti confermano che le disposizioni previste nell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL di categoria del 25 luglio 2014 concernenti l'applicazione di SANARTI si intendono superate, assorbite e sostituite a tutti gli effetti dalle pattuizioni interconfederali che riguardano SANI IN VENETO.

Ai sensi della suddetta normativa contrattuale l'impresa che non versa a SANI.IN.VENETO è tenuta a corrispondere direttamente al lavoratore per ogni prestazione contenuta nel nomenclatore di SANI.IN.VENETO la quota di rimborso dovuta ivi prevista.

Dal 1 febbraio 2017, l'azienda non aderente è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o all'atto dell'assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, all'atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L'azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dai dipendente in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.

Qualora l'azienda non ottemperi alla procedura sopra descritta incorre in un inadempimento contrattuale rientrante nel campo di applicazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006 (rispetto della contrattazione collettiva per il godimento degli incentivi).

Tale disposizione è cedevole rispetto ad un eventuale accordo interconfederale regionale in materia che lo modifichi sostanzialmente.

ART 10 DIRITTO DI AFFISSIONE

Le parti riconfermano la validità del diritto di affissione come regolato dagli Accordi interconfederali esistenti nel Veneto anche per quanto riguarda comunicazioni inerenti le convocazioni di assemblee territoriali indette dalle OOSS stipulanti.

ART 11 EFFICACIA DEL PRECEDENTE CCRL 26 MARZO 2015

Il precedente CCRL 26 marzo 2015 mantiene la sua efficacia ai soli fini della parte economica (erogazione dell'EET) fino al 31 agosto 2016 mentre per la restante parte normativa l'efficacia è mantenuta sino al 31 dicembre 2016.

ART. 12 INVIO COPIA CONTRATTO REGIONALE AI FONDI NEGOZIALI DI CUI ALL'ART.2

La trasmissione di copia del presente contratto regionale ai Fondi negoziali di previdenza complementare dell'artigianato sarà effettuata da Ebav.

ART 13. DEPOSITO DEL PRESENTE CCRL

Il presente CCRL sarà depositato a cura di CNA Veneto.

ART 14. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO REGIONALE

Il presente contratto regionale entra in vigore dal 1 gennaio 2017 e scadrà il 31 dicembre 2018.


Letto, confermato, sottoscritto


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO


CNA Veneto




CASARTIGIANI del Veneto



Femca - CISL Veneto


Filetem - CGIL Veneto


Uiltec - UIL Veneto



ALLEGATO 1 CCRL SISTEMA MODA 2016 SCELTA DESTINAZIONE FONDO PREV. COMPLEMENTARE

DA ALLEGARE AL CEDOLINO PAGA DI GENNAIO 2017 OPPURE AL PRIMO CEDOLINO UTILE NEL CASO DI NUOVA ASSUNZIONE

A seguito della sigla del CCRL Sistema Moda, è stata prevista l'istituzione di quota mensile di adesione contrattuale da versare alla previdenza complementare

Riteniamo utile meglio specificare la ragione di questa scelta.

Come da molti rilevato dalla recente informativa INPS (busta arancione) emergono chiaramente gli effetti che l'attuale sistema pensionistico avrà sulle aspettative di reddito al momento del pensionamento.

In particolare, nel medio e lungo termine l'assegno previdenziale INPS sarà tendenzialmente più basso rispetto a quelli attuali.

Ecco perché si ritiene indispensabile far iniziare a ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, un percorso di risparmio utile a costituire, negli anni, un accantonamento necessario a garantire un'integrazione dell'assegno pensionistico pubblico.

Se accanto al versamento (obbligatorio) della quota sopraindicata, il lavoratore conferirà anche il TFR e le quote previste dalla contrattazione collettiva, l'accantonamento totale garantirà una ben più elevata integrazione dell'assegno pubblico.




Il contratto regionale ha dato la possibilità al lavoratore di scegliere il **Fondo negoziale di previdenza complementare per l'artigianato** cui versare la quota di adesione contrattuale.

Ecco perché riteniamo che sia indispensabile per ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, costituire negli anni, attraverso la previdenza complementare, una dote utile a garantire una integrazione dell'assegno pensionistico.

Le segnaliamo che i Fondi cui potrà destinare l'aumento regionale sono i seguenti:

Il fondo nazionale FON.TE, con sede a Roma in Via Cristoforo Colombo,137- che interessa il settore del commercio, dei servizi nonché dal 2008 anche dell'artigianato (sito web: www.fondofonte.it/)

Il fondo regionale di previdenza complementare SOLIDARIETA' VENETO, funzionante già dal 1999 con sede a Mestre Venezia, via Fratelli Bandiera n. tel. 041940561(sito web: www.solidarietaveneto.it/; facebook: solidarietà veneto fondo)




(continua)




La preghiamo di restituire entro il 31 marzo 2017 (nel caso di nuova assunzione entro 90 giorni) una copia della presente al datore di lavoro indicando la scelta che intende operare barrando uno dei due riquadri sottostanti:

Il/La	sottoscritto/sottoscritta
Dipendente dell'azienda Con sede a	
Sulla base di quanto previsto dal CCRL Sistema Moda intende destinare la quota di € 10 mensili (ridotti a € 5 nel caso di: part time pari od inferiore a 20 ore; apprendistato) al seguente FONDO NEGOZIALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER L'ARTIGIANATO:	
<input type="checkbox"/> SOLIDARIETA' VENETO	
<input type="checkbox"/> FON.TE	
Data.....	Firma



Nel caso in cui voglia ulteriori informazioni potrà contattare telefonicamente i Fondi sopraindicati.

LE PARTI FIRMATARIE IL CCRL SISTEMA MODA



ALLEGATO 2 CCRL SISTEMA MODA 2016 GESTIONE REGIME DI ORARIO

Alla Commissione paritetica
c/o Comitato Categoria SISTEMA MODA
di EBAV

COMUNICAZIONE UTILIZZO REGIMI DI ORARIO INFERIORI AI SEI MESI

Il sottoscritto _____ in qualità di (titolare / legale
rappresentante) _____ della ditta _____

p.iva/cod. fiscale _____ con sede in _____
cap _____ via _____ esercente l'attività di
_____ con in forza _____ dipendenti (di
cui nr. ____ apprendisti, nr. ____ operai e nr. ____ impiegati)



con la presente comunica :

1) che intende applicare dal _____ al _____ (date comprese), i regimi
di orario così come previsto dall'art. 6 del CCRL sistema moda del al seguente
numero di lavoratori:

- nr. ____ impiegati
- nr. ____ operai
- nr. ____ apprendisti.

Data

Ditta



ALLEGATO 3 CCRL SISTEMA MODA 2016 GESTIONE REGIME DI ORARIO

Al /alla lavoratore/trice
Sig/ra _____

**COMUNICAZIONE AI LAVORATORI PER L'UTILIZZO REGIME ORARIO
CCRL SISTEMA MODA**

Il sottoscritto _____ in qualità di (titolare / legale
rappresentante) _____ della ditta
_____ p.iva / cod. fiscale
_____ con sede in _____ cap _____
via _____ esercente l'attività
di _____ con in forza _____
dipendenti (di cui nr. __ apprendisti, nr. __ operai e nr. __ impiegati)

Con la presente comunica alla S.V.

che intende applicare dalla data del _____ alla data del _____, i regimi di
orario così come previsto dal CCRL Sistema Moda

Voglia restituire copia della presente debitamente controfirmata per ricevuta ed
accettazione.

Data _____

Ditta _____

Il/la lavoratore/trice :
per accettazione e ricevuta.

(data e firma)

ALLEGATO 4 CCRL SISTEMA MODA 2016 GESTIONE REGIME DI ORARIO OLTRE I 6 MESI

Tra la ditta _____
sita in _____ in via _____
e rappresentata dal/la sig/ra _____
ed i dipendenti della medesima, i cui nomi sono riportati di seguito, visto quanto
previsto dal CCRL Sistema Moda 2016

si conviene di adottare a decorrere dal _____ e sino al _____
il regime di orario lì previsto con le seguenti caratteristiche:
dalla data sopraindicata l'orario contrattuale di lavoro settimanale (*40 ore o minor
orario pattuito*) sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario.
Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali
retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale.

Per tali ore verrà riconosciuta, nel mese di effettiva prestazione lavorativa la sola
maggiorazione del 10% nel caso di tempo pieno ed il 5% nel caso di part time.

Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la
quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata
nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale,
dall'accantonamento annuo di compensazione (banca ore) di cui all'articolo successivo,
o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti
retributivi differiti nel rispetto delle norme *contrattuali o di legge*. Qualora
l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà
ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge. Per le ore accantonate e non
utilizzate alla fine del periodo si applica quanto previsto dal punto 6.2 del citato accordo.

L'azienda provvederà ad inviare copia del presente accordo alla Commissione Paritetica.

Data

Puzzo

Il legale rappresentante

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ALLEGATO 5 CCRL SISTEMA MODA 2016 CONTRATTI A TERMINE

**COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE PARITETICA
ai sensi dell'art. 6 CCRL Sistema Moda**

Il/La sottoscritto/a _____
legale rappresentante dell'impresa _____
sita a _____ in via _____
partita IVA _____

con la presente comunica che a decorrere dal _____ assumerà con contratto a termine una unità aggiuntiva rispetto al limite massimo dei contratti a termine previsto dal CCNL.

L'azienda dichiara di essere iscritta alla seguente associazione artigiana:
.....

L'azienda dichiara altresì, consapevole degli effetti nel caso di dichiarazione mendace, di essere in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO.

Data _____

Firma

Rumo
A *A* *B* *Gi* *h*
W. *gr*

ALLEGATO 6 CCRL SISTEMA MODA 2016 CONTRATTI A TERMINE

**RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE PARITETICA
ai sensi dell'art. 8 CCRL Sistema Moda**

Il/La sottoscritto/a _____
legale rappresentante dell'impresa _____
sita a _____ in via _____
partita IVA _____

avendo già usufruito dell'unità aggiuntiva con contratto a termine rispetto al limite massimo previsto dall'art. 8 (vedi comunicazione inoltrata il)

con la presente chiede di poter assumere ulteriori lavoratori con contratto a termine per le seguenti necessità produttive:

.....
.....



L'azienda dichiara di essere iscritta alla seguente associazione artigiana:

.....
.....

L'azienda dichiara altresì, consapevole degli effetti nel caso di dichiarazione mendace, di essere in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO.

Data _____

Firma

Rizzo

B

ms







REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE SISTEMA MODA

Il regolamento dell'attività della Commissione Paritetica Regionale SISTEMA MODA è il seguente:

1) COMPOSIZIONE

La Commissione paritetica regionale SISTEMA MODA è composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Artigiane firmatarie il presente accordo. Ciascun membro dura in carica un 24 mesi e può essere confermato dall'organizzazione di appartenenza la quale può sostituirlo anche durante il corso del mandato.

Alla scadenza i componenti mantengono il pieno esercizio delle funzioni fino a quando le organizzazioni interessate non abbiano comunicato alle altre organizzazioni i nominativi dei nuovi membri.

La Commissione decide a maggioranza dei presenti.

La riunione è valida quando siano presenti almeno 4 rappresentanti aventi diritto al voto ed in rappresentanza paritetica delle parti. Qualora non siano presenti tutti i componenti, su richiesta esplicita di uno dei presenti, è prevista la decisione all'unanimità.

Qualora l'unanimità non venga raggiunta la questione si intende deferita alle parti stipulanti. Al fine di assicurare la continuità degli incontri, sulla base della decisione dei coordinatori, è possibile attuare una forma di consultazione via mail sulle domande presentate tra tutti i componenti della Commissione.

2) COORDINAMENTO

La Commissione è coordinata da un rappresentante delle organizzazioni artigiane e da un rappresentante delle OOSS, che vengono nominati dalla Commissione e restano in carica 24 mesi.

3) COMPITI DEI COORDINATORI

I coordinatori definiscono l'ordine del giorno e convocano congiuntamente le riunioni della Commissione.

4) SEDE E FUNZIONAMENTO

La Commissione ha sede presso l'EBAV che provvederà ad assicurare la segreteria ed ogni altro adempimento previsto dal presente accordo.

5) PERIODICITA' INCONTRI

Gli incontri hanno periodicità di norma mensile.

6) CONVOCAZIONI

La segreteria provvederà alla convocazione dei membri, di norma tramite telefax o via mail, con un preavviso di almeno 7 giorni; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno con l'indicazione delle ditte che hanno inoltrato le comunicazioni rispettivamente previste dall'art.6 e dall'art. 8 del CCRL 14 dicembre 2016.

Nel caso di richiesta di parere vincolante prevista dall'art. 8 del CCRL sarà prevista una consultazione in via telematica dei componenti la Commissione.

7) MODALITA' ORGANIZZATIVE

Riguardo alle comunicazioni inoltrate dalle imprese la segreteria organizzativa dell'EBAV provvederà ad effettuare l'istruttoria e a presentare le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo alla Commissione.


La segreteria curerà il protocollo delle comunicazioni e provvederà ad inoltrare all'impresa, per il tramite dell'Associazione territoriale di riferimento, la comunicazione dell'avvenuta registrazione.

8) COMPITI DELLA COMMISSIONE


La commissione curerà le attribuzioni previste dalla contrattazione collettiva e potrà anche disciplinare quanto previsto dall'art. 53 lettera b) ultimo paragrafo del CCNL 25 luglio 2014.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO


CNA Veneto



CASARTIGIANI del Veneto



Femca - CISL Veneto



Filctem - CGIL Veneto

Humitell VE

Uiltec - UIL Veneto

